



Circolare n°: 36/2016

**Oggetto:** *Esdebitazione da sovraindebitamento: uno strumento di uscita dalla crisi per i soggetti non fallibili*

**Sommario:** Con la Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive integrazioni è stata introdotta nell'ordinamento italiano la procedura denominata "esdebitazione da sovraindebitamento", a favore di quei soggetti non assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare.

**Tale istituto si rivolge a una vasta platea di soggetti non fallibili che si trovano in situazioni di difficoltà finanziaria.**

**Contenuto:** \_\_\_\_\_

La disciplina di composizione delle crisi da sovraindebitamento, mutuata dalla esdebitazione fallimentare, consente al debitore di accedere al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori non integralmente soddisfatti, nonché di preservare il patrimonio da eventuali azioni esecutive.

I soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali potranno porre rimedio alle situazioni di squilibrio finanziario perdurante, preservando la continuità aziendale o, in caso di liquidazione, avviando una nuova attività senza il gravame dei debiti pregressi.

**Scopo della presente circolare è quello di segnalare un istituto introdotto a favore del debitore civile per prevenire paralisi aziendali irreversibili, oltre alle conseguenze nefaste di una procedura esecutiva immobiliare.**

**Indice:** \_\_\_\_\_

P.2 ————— PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

P.2 ————— PRESUPPOSTI OGGETTIVI

P.3 ————— PROCEDURE

P.6 ————— ESDEBITAZIONE

## PRESUPPOSTI SOGGETTIVI:

---

Possono accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento i seguenti soggetti "non fallibili":

- ✓ **Il consumatore** ossia "il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta";
- ✓ **L'imprenditore commerciale** le cui dimensioni escludono la sua assoggettabilità al fallimento<sup>1</sup>;
- ✓ **L'imprenditore individuale** cessato da oltre un anno e che ha proceduto alla cancellazione dal registro imprese<sup>2</sup>;
- ✓ **L'imprenditore agricolo** che svolge attività ai sensi dell'art 2135 c.c.;
- ✓ **Le start-up innovative** intendendosi per tali le società di capitali che svolgono in via esclusiva o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- ✓ **L'erede dell'imprenditore defunto**<sup>3</sup>;
- ✓ **I lavoratori autonomi e gli esercenti arti e professioni.**

## PRESUPPOSTI OGGETTIVI:

---

Condizione necessaria per l'ammissione alla procedura di esdebitazione è l'accertamento giudiziale di una situazione di **sovraindebitamento**.

Ai sensi dell'art 6, comma 2, lett. a), legge n. 3/2012 per sovraindebitamento si intende *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad*

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art 1, comma 2, L.F., sono esclusi dalle procedure concorsuali gli imprenditori in possesso dei seguenti requisiti: a) aver avuto nei tre esercizi antecedenti l'istanza di fallimento un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro; b) aver avuto nei tre esercizi antecedenti ricavi lordi non superiori a 200.000 euro; c) avere alla data di deposito dell'istanza debiti non superiori a 500.000 euro.

<sup>2</sup> Resta comunque salva l'eventualità che l'imprenditore possa essere dichiarato fallito successivamente, qualora il creditore o il P.M. dimostrino che il momento di effettiva cessazione sia successivo a quello della formale cancellazione, facendo quindi ricadere nell'anno l'istanza di fallimento.

<sup>3</sup> Nel caso in cui l'erede abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario può accedere all'esdebitazione decorso un anno dalla morte del dante causa. In caso invece di accettazione integrale dell'eredità, e continuazione dell'attività d'impresa, può accedere solo se l'impresa dell'erede non rientra tra quelle fallibili.



*adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".*

Trattasi in altri termini di una condizione di squilibrio finanziario tra le esposizioni debitorie (scadute o di immediata scadenza) e le attività prontamente liquidabili. La sola incapacità temporanea di adempiere alle obbligazioni non è di per sé sufficiente a qualificare lo stato di sovraindebitamento, in quanto lo squilibrio deve determinare una situazione di potenziale insolvenza, ancorché non verificata.

Nella valutazione del requisito oggettivo occorrerà procedere al raffronto tra le passività correnti e il patrimonio del debitore, valutato non nella sua interezza ma relativamente alla quota che può tradursi prontamente in liquidità.

#### **PROCEDURE:**

---

La disciplina delle crisi da sovraindebitamento si compone di tre possibili procedure:

- a) Accordo di composizione della crisi;
- b) Piano del consumatore;
- c) Liquidazione del patrimonio.

Il debitore "consumatore" può accedere a tutte e tre le tipologie, mentre gli altri soggetti "non fallibili" possono fruire solamente delle procedure di cui alle lettere a) e c). Una posizione particolare attiene agli imprenditori agricoli i quali, se in stato di sovraindebitamento, possono proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi oppure, se "in stato di crisi o di insolvenza", possono accedere alla procedura degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis della L.F. e alla transazione fiscale.

#### **Accordo di composizione della crisi**

Il debitore, in stato di sovraindebitamento, formula ai creditori, mediante l'ausilio dell'Organismo Compositore delle Crisi<sup>4</sup>, una proposta di accordo<sup>5</sup> sulla base di un piano che assicuri l'adempimento delle obbligazioni contratte.

---

<sup>4</sup> Tale Organismo (per brevità O.C.C.), di natura pubblicistica, svolge le funzioni di consulente legale e finanziario del debitore, ausiliario del Giudice e di garanzia nei confronti dei terzi in generale e dei creditori in particolare.

La proposta d'accordo rimane in ogni caso vincolata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i titolari di crediti impignorabili<sup>6</sup> non possono essere ammessi né a moratoria né a parziale esdebitazione (remissione), e vanno pagati integralmente alle scadenze prefissate;
- b) ai titolari di crediti tributari<sup>7</sup> può essere proposta solo la dilazione;
- c) deve essere comunque assicurato l'ordine delle cause di prelazione, per cui i creditori di grado inferiore possono essere pagati solo in caso di soddisfacimento integrale di quelli di grado superiore<sup>8</sup>.

Unitamente alla proposta viene sottoposto all'approvazione dei creditori **un piano** da cui emerge o la **liquidazione dei beni** e la contestuale cessazione dell'attività (c.d. accordo liquidatorio) o **la continuazione dell'attività d'impresa** e attività professionale (c.d. accordo in continuità).

La legge non dispone una durata prestabilita per il completamento della procedura, che deve comunque risultare coerente rispetto alle istanze dei creditori.

**La proposta si considera approvata con il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti<sup>9</sup>.**

#### **Piano del consumatore**

Il debitore consumatore, che abbia assunto obbligazioni estranee all'alveo dell'attività d'impresa o professionale svolta, può avvalersi anche dell'istituto denominato piano del consumatore.

---

<sup>5</sup> La proposta può avere ad oggetto: a) la dilazione dei debiti (accordo dilatorio); b) la remissione parziale dei debiti (accordo esdebitativo); c) la dilazione del debito ridotto per effetto dell'esdebitazione.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art 545 c.p.c. deve essere assicurato il pagamento integrale dei crediti alimentari, dei crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza, delle somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego.

<sup>7</sup> Tributi costituenti risorse proprie dell'UE, dell'IVA e delle ritenute operate e non versate.

<sup>8</sup> In caso impiego di risorse esterne (surplus o nuova finanza), provenienti da soggetti terzi, non vi è alcun vincolo di destinazione a favore dei creditori.

<sup>9</sup> La maggioranza deve intendersi sull'importo dei crediti e non sul numero dei creditori.



Diversamente dall'accordo di composizione, il piano del consumatore non è sottoposto all'approvazione dei creditori, bensì al vaglio discrezionale dell'autorità giudiziaria. Il Giudice valuta la fattibilità del piano, l'assenza degli atti in frode ai creditori e la "meritevolezza" del consumatore, nonché la convenienza della proposta in ipotesi di contestazioni.

La valutazione del Giudice è altresì corroborata da una specifica relazione dell'O.C.C., che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

### **Liquidazione del patrimonio**

Alternativamente al piano del consumatore e all'accordo di composizione, il debitore (anche consumatore) può attivare la procedura di liquidazione del patrimonio. La liquidazione del patrimonio può altresì essere avviata su istanza dei creditori, a seguito di cessazione degli effetti dell'accordo, annullamento e/o risoluzione dell'accordo, revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

La procedura è disciplinata da un insieme di disposizioni in larga parte ispirate a quelle vigenti in materia di fallimento. Essa viene pertanto essenzialmente ripartita nelle seguenti fasi:

1. **apertura della procedura**, mediante deposito di un'istanza di liquidazione di tutti i beni del debitore. Alla predetta istanza andrà allegata la documentazione obbligatoria (es. elenco creditori, elenco dei beni, scritture contabili, e altri previsti dall'art. 9, commi 2 e 3, legge n. 3/2012);

2. **accertamento del passivo**, in base al quale il liquidatore verifica l'elenco dei creditori e predispone l'inventario dei beni da liquidare;
3. **liquidazione dell'attivo**: il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione che garantisca la ragionevole durata del procedimento. Il programma di liquidazione viene comunicato ai creditori e al debitore e depositato presso la Cancelleria del Tribunale.

La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

#### **ESDEBITAZIONE:**

---

L'accettazione dell'accordo da parte dei creditori e il vaglio di legittimità del piano del consumatore determinano **l'immediata esdebitazione, vale a dire la liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti**, ad eccezione delle procedure in cui la proposta preveda solo una dilazione (accordo dilatorio) o moratoria.

Il Giudice concede il beneficio dell'esdebitazione al debitore persona fisica, previa istanza da depositarsi entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, a condizione che il debitore:

- a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno degli specifici reati previsti dall'art. 16 della legge n. 3/2012;
- e) abbia svolto, nei quattro anni di durata della procedura di liquidazione del patrimonio, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;



- f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

L'esdebitazione del debitore è esclusa quando:

1. il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali e reddituali;
2. il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti od altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

*Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.*

*Cordiali saluti*

**Studio Brunello e Partner**

**Dr. Fabio Pavan**